



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Rifiuti e bonifiche

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 7868 del 08/11/2022

Fasc. n 2002.18.11/2002/4011

**Oggetto: Impresa Marta Renato S.r.l. con sede legale a Varese (VA), Via De Cristoforis n. 12 ed insediamento in Magnago (MI), Via delle Brughiere snc. Variante, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione RG. 9211/2017 del 6/11/2017 e smi.. CIP: SAUR229965**

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

**PREMESSO** che in data 22/06/2022 (prot. n. 100449) ha avuto avvio il procedimento relativo all'istanza (SAUR229965) di variante dell'Autorizzazione RG. 9211/2017 del 6/11/2017 presentata in data 13/05/2022 (prot. n. 79917) - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 - dall'Impresa Marta Renato S.r.l., con sede legale in Varese (VA) - Via De Cristoforis n. 12 ed insediamento in Magnago (MI) - Via delle Brughiere snc;

**VISTA** la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

**PRESO ATTO** degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'Allegato Tecnico Rifiuti del 8/11/2022 (prot. n. 170408) e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06 che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ;

**RILEVATO** che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e contenute nelle Risultanze dell'istruttoria Rifiuti, Risultanze dell'istruttoria del servizio acque reflue e del Servizio inquinamento atmosferico;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti: RG. 9211/2017 del 6/11/2017 e R.G. n. 4478/2022 del 16/06/2022;
- in data 1/07/2022 (prot. n. 105781) sono state acquisite integrazioni documentali;
- ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
- sono stati acquisiti i Pareri di ATO Città metropolitana di Milano del 27/06/2022 (prot. n. 102236), Comune di Magnago 22/07/2022 (prot. n. 116670), Città metropolitana di Milano - Servizio acque reflue del 27/07/2022 (prot. n. 119164), ATS Milano, Città metropolitana di Milano del 1/08/2022 (prot. n. 121247) e Città metropolitana di Milano - Servizio Inquinamento atmosferico del 17/10/2022 (prot. n. 157541), nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona;
- l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 1.612,00 euro (ricevuta del versamento datata 13/05/2022 (prot. n. 79917);

**VERIFICATA** la regolarità tecnica del presente atto;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

## **AUTORIZZA**

**1)** l'Impresa Marta Renato S.r.l. - con sede legale in Varese (VA) - Via De Cristoforis n. 12 ed insediamento in Magnago (MI) - Via delle Brughiere snc - alla variante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione RG. 9211/2017 del 6/11/2017 e smi, modificata con provvedimento R.G. n. 4478/2022 del 16/06/2022, alle condizioni e prescrizioni contenute nelle risultanze dell'istruttoria Rifiuti dell'8/11/2022 (prot. n. 170408), del Servizio Acque reflue del 27/07/2022 (prot. n. 119164) ed Servizio inquinamento atmosferico del 17/10/2022 (prot. n. 157541), unitamente:

- alla Tavola: Planimetria generale dell'impianto e delle reti di scarico - Stato di progetto - Rif100, rev02 giugno 2022 ;
- modello Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021;

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed ulteriori prescrizioni come di seguito riportate:

**(a)** relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione RG. 9211/2017 del 6/11/2017 che fissa la scadenza al 3/12/2027;

**(b)** sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Dirigenziale di RG. 9211/2017 del 6/11/2017 come già modificato successivamente con provvedimento R.G. n. 4478/2022 del 16/06/2022;

**(c)** le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004;

**(d)** l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;

**(e)** il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**(f)** copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

## **INFORMA**

**1)** che per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

**2)** il presente provvedimento viene trasmesso:

- per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza;

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line InLinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa Marta Renato S.r.l. (pec@pec.martarenato.it);
- Comune di Magnago (info@pec.comune.magnago.mi.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- Città metropolitana di Milano: Servizio acque reflue e Servizio Inquinamento atmosferico.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRETTORE  
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
(Vice Direzione d'Area)  
*Raffaella Quitadamo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01200545062974;

€1,00: 01200545062869;

€2,00: 01200545061788, 01200545061777.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Fascicolo 10.9\2022\164

Pagina 1

## RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.  
Impresa: Marta Renato S.R.L. Via delle Brughiere, Magnago (MI)

### 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITA':

L'attività complessivamente svolta dalla ditta è rivolta a:

- messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- recupero R4 di rifiuti metallici non pericolosi;
- pretrattamento (R12, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi consistente in selezione, cernita e riduzione volumetrica, ricondizionamento del carico, triturazione (solo R12 su alcuni rifiuti non pericolosi);
- deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi.

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie dei rifiuti trattati, della produzione annua e delle attività condotte si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il gestore descrive e fa riferimento esclusivamente alla nuova operazione di triturazione (R12) effettuata su alcune tipologie di rifiuti non pericolosi mediante l'uso di trituratore mobile monoalbero con pettine regolabile a comando idraulico, a rotazione lenta, con camera di taglio chiusa.

L'operazione si svolge su partite omogenee di rifiuti e viene effettuata per:  
- migliorarne le caratteristiche e renderli già pronti alle operazioni di recupero definitive;  
- nel caso dei materiali oggetto di distruzione fiscale, garantire l'effettiva messa fuori servizio definitiva e/o impossibilità alla reimmissione sul mercato dei prodotti da eliminare.

Il materiale da trattare viene introdotto (mediante ragno o pala meccanica) nella tramoggia che lo convoglia nella camera di taglio e triturato attraverso le lame, per poi essere allontanato mediante nastro trasportatore.

Le lame del trituratore sono dotate di un sistema di raffreddamento ad acqua che garantisce di evitare il surriscaldamento delle parti metalliche e di mantenere umidificato il materiale in triturazione.

La triturazione verrà effettuata in area 2 (sotto la tettoia tamponata), spostando il trituratore all'occorrenza (all'interno dell'area la posizione del trituratore non sarà fissa ma variabile), e avverrà per partite omogenee di rifiuti. Al termine dell'attività l'operatore valuterà la necessità o meno di procedere con una fase di pulizia dell'area e/o del trituratore prima di procedere con una nuova campagna di triturazione. Terminata l'operazione, i rifiuti triturati verranno caricati in un cassone dedicato e avviati a recupero presso altri impianti, ovvero in alternativa nelle rispettive aree di stoccaggio e/o alla successiva fase di pressatura prima di essere avviati a recupero presso altri impianti.

Le tipologie di rifiuti da sottoporre a triturazione sono così riassumibili:

- rifiuti già attualmente autorizzati all'operazione di pressatura (sono solo rifiuti non pericolosi), ad eccezione di frazioni costituite prevalentemente da metallo e/o vetro;
- rifiuti da sottoporre a distruzione fiscale (documenti/dati sensibili, prodotti contraffatti, altri materiali per i quali la Guardia di Finanza impone la distruzione).

Il gestore precisa che, l'area identificata come area 2, in cui verrà effettuata l'attività di triturazione è presidiata da un sistema di nebulizzazione installato a soffitto, sotto la tettoia, che consente di mantenere adeguate condizioni di umidità dell'aria in grado di contenere le emissioni diffuse che si svilupperanno durante l'attività.

## 2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Data la particolare attività svolta - tipicamente caratterizzata dalla presenza di emissioni diffuse legate prevalentemente alle operazioni di movimentazione, trattamento e stoccaggio dei materiali, movimentazione dei mezzi ed in particolare alle operazioni di triturazione, è necessario che il gestore adotti opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di tutte le zone dell'insediamento potenziali fonte di emissioni diffuse quali le aree di stoccaggio dei materiali a diverso titolo presenti nell'insediamento, i trasporti di materiali, le vie di transito interne dei veicoli, l'area di triturazione etc..

Al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, l'esercente dovrà attuare anche le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lvo 152/06, incrementando - se del caso - i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere. Le misure di cui sopra dovranno essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, che in ogni caso dovranno essere efficaci.

### Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti

## 3. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO  
(Responsabile del Servizio Inquinamento Atmosferico)

**Dott.ssa Caterina D'Ambrosio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.  
Settore qualità dell'aria, rumore ed energia  
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)  
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Raffaella Correnti, tel:02.7740.3548 - email: [r.correnti@cittametropolitana.milano.it](mailto:r.correnti@cittametropolitana.milano.it)

# PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

## Emissioni in atmosfera

L'impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza, la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l'esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

### Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

### Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGR n. 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7570 "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."

## **Caratteristiche dei camini**

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

## **Emissioni diffuse**

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all' esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e, laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

## **Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive**

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l' esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

## **Stoccaggio**

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

## **Procedure di gestione**

L' esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo

di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l'esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
  - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
  - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
  - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

## **Criteri di manutenzione**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

## **Messa in esercizio e a regime**

Sono ipotizzabili due casi:

- A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

## **Modalità di controllo delle emissioni**

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:

- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
- essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

## **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  o in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$ );
  - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in  $\text{mg/Nm}^3\text{T}$  o in  $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ );
  - temperatura dell'effluente in °C;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Le norme tecniche in vigore per le analisi delle emissioni si possono consultare alle pagine:

[-https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf](https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf)

[-https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli](https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/Emissioni-in-atmosfera/Norme-tecniche.aspx?firstlevel=Autorizzazioni%20e%20Controlli)

## **Sospensioni temporanee delle attività**

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **1. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59**

*“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.*

### **2. D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**

*“Norme in materia ambientale”*

In particolare Parte V - Titolo I:

- art. 269, c. 2, c. 2-bis - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
- art. 269, c. 8 - Modifica sostanziale/rinnovo dell'autorizzazione in corso;
- art. 281, c. 3 - Adeguamento normativo.

### **3. Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.**

*“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”.*

### **4. D.g.r. 19 ottobre 2001 n. 7/6501**

*“Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”.*

### **5. D.g.r. 20 dicembre 2002 n. 7/11667**

*“Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”.*

### **6. D.g.r. 1 agosto 2003 n. 7\13943**

*“Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 - Sostituzione - Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”.*

### **7. D.g.r. 23 gennaio 2004 n. 7/16103**

*“Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”.*

### **8. D.g.r. 22 giugno 2005 n. 8/196**

*“Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di*

*origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”.*

**9. D.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8/8832**

*“Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale per impianti e attività a ridotto impatto ambientale(art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)”.*

**10. D.d.s. 26 gennaio 2009 - n. 532**

*“Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Attuazione della d.g.r. n.8/8832 del 30 dicembre 2008”.*

**11. D.d.s. 6 agosto 2009 n. 8213**

*“Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione”.*

**12. D.d.s. 17 dicembre 2010 n. 13228**

*“D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni”.*

**13. D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2605**

*“Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”.*

**14. D.d.u.o. 23 dicembre 2011 n. 12772**

*“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/ asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009”.*

**15. D.g.r. 15 febbraio 2012 n. IX/3018**

*“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.*

**16. D.g.r. 30 maggio 2012 n. IX/3552**

*“Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”.*

**17. D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3780**

*“Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”.*

**18. D.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3792**

*“Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche”.*

**19. D.g.r. 6 agosto 2012 n. IX/3934**

*“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”.*

**20. D.d.s. 23 luglio 2012 n. 6576**

*“Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”.*

**21. D.d.s. 28 giugno 2013 n. 5624**

*“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”.*

**22. D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965**

*“Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.*

**23. D.d.s. 13 maggio 2016 n. 4212**

*“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi”.*

**24. D.d.u.o. 1 dicembre 2016 n. 12779**

*“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»”.*

**25. D.g.r. 19 dicembre 2016 n. X/6030**

*“Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di ‘Emissioni in atmosfera’ ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modificazioni e integrazioni”.*

**26. D.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7570**

*“Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”*

**27. D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6675**

*“Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.*

**28. D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982**

*“Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale”.*

**29. D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983**

*“Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera”.*

**30. D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2481**

*“Disposizione per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale”.*

**31. D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17322**

*“Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all’autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», «Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale»”.*

**32. D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3322**

*“La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l’evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all’analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015 e individuazione delle caratteristiche costruttive ed emissive degli impianti”.*

**33. D.g.r. 7 giugno 2021 - n. XI/4837**

*“Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”.*

Area  
ambiente e tutela del  
territorio

Settore  
risorse idriche e attività  
estrattive

Centralino: 02 7740.1  
www.cittametropolitana.mi.it



19 luglio 2022

fasc. 2002.18.11\2002\4011

**Al Direttore del SETTORE  
RIFIUTI E BONIFICHE**

**Oggetto: MARTA RENATO Srl con sede legale in Via DE CRISTOFORIS, 12 - 21100 Varese (VA) ed insediamento in Via DELLE BRUGHIERE, snc - 20020 Magnago (MI) - Richiesta variante sostanziale impianto gestione rifiuti - CIP SAUR229965**

In relazione alla domanda pervenuta a questo Servizio in data 01/07/2022, identificata con il Codice Identificativo Pratica: SAUR 229965, si evidenzia che l'impianto fognario esistente prevede lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia.

In particolare si rileva che l'insediamento oggetto della richiesta è servito da pubblica fognatura, nella quale la ditta scarica i reflui civili provenienti dai servizi igienici ed i reflui meteorici di prima pioggia depurati.

Conseguentemente, in linea con quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2006 - art. 3, comma 3, e dall'art. 113, comma 2 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. questo Servizio ritiene che gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia non siano da assoggettare alla normativa regionale su citata.

Per tali motivi si comunica al Settore Rifiuti e Bonifiche l'archiviazione del procedimento per quanto concerne la matrice scarichi in ambiente.

Distinti saluti

**Per il Direttore del Settore Risorse idriche  
avv. Trapani Patrizia**

IL DIRETTORE DELL'AREA  
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO  
**dott. Emilio De Vita**

(ai sensi dell'art. 49 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate

Settore risorse idriche e attività estrattive

Viale Piceno, 60 – 20129 Milano - Tel: 027740.3588 - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento : Giovanni Tinaro, tel 02 7740 3680-email: [g.tinaro@cittametropolitana.milano.it](mailto:g.tinaro@cittametropolitana.milano.it)

Istruttoria Tecnica: (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo. Tel. 02 77401 – email [m.lesmo@cittametropolitana.milano.it](mailto:m.lesmo@cittametropolitana.milano.it)

Fascicolo fasc. 2002.18.11\2002\4011

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:  
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: Marta Renato S.r.l. con sede legale a Varese (VA) - Via De Cristoforis n. 12 ed insediamento in Magnago (MI) - Via delle Brughiere snc. Variante Autorizzazione RG. 9211/2017 del 6/11/2017 e smi..**

**1. ANAGRAFICA**

CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR229965
RAGIONE SOCIALE	Marta Renato S.r.l.
C.F./P.IVA	02135930127
SEDE LEGALE	Varese (VA) - Via De Cristoforis n. 12
SEDE OPERATIVA	Magnago (MI) - Via Delle Brughiere snc
CODICE ATECO	46.77.1 - 38.2

**2. LOCALIZZAZIONE**

Foglio catastale	22
Mappale	n. 742
Gauss Boaga x	1487133
Gauss Boaga y	5046917
Via/Piazza/Località	Via Delle Brughiere snc
Comune	Magnago
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> <b>art. 208 del D.Lgs. 152/2006</b> <input type="checkbox"/> art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input checked="" type="checkbox"/> <b>Modifica</b>
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione/Data di notifica dell'atto
Scadenza autorizzazione :	3/12/2027

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> <b>Recupero (R12, R4)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Smaltimento (D13)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>End of Waste “caso per caso” (R4)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>R13</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>D15</b> <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
-------------------	---

### 3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 13/05/2022 (prot. n. 79917);
- 3.2 Avvio del procedimento il 22/06/2022 (prot. n. 100449) con sospensione fino alla data del 1/08/2022 (prot. n. 121247);
- 3.3 Acquisite integrazioni il 1/07/2022 (prot. n. 105781);
- 3.4 Acquisiti i seguenti pareri: ATO Città metropolitana di Milano del 27/06/2022 (prot. n. 102236), Comune di Magnago 22/07/2022 (prot. n. 116670), Città metropolitana di Milano - Servizio acque reflue del 27/07/2022 (prot. n. 119164), ATS Milano, Città metropolitana di Milano del 1/08/2022 (prot. n. 121247) e Città metropolitana di Milano - Servizio inquinamento atmosferico del 17/10/2022 (prot. n. 157541).

### 4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

#### 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

### 5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 5.364 (1.160 mq al coperto, 4.204 mq allo scoperto su piazzale e area verde) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria generale dell'impianto e delle reti di scarico - Stato di progetto - Rif100, rev02 giugno 2022".

#### 5.1 il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 5.1.1 aggiunta di un trituratore alla dotazione impiantistica per la lavorazione R12 su alcune tipologie di rifiuti già autorizzati all'operazione di pressatura e/o allo stoccaggio e per rifiuti da sottoporre a distruzione fiscale;
- 5.1.2 inserimento dell'operazione R12 comprensiva di triturazione al codice EER 020304, 020601, 020704, 070699, 180109 e 200132;
- 5.1.3 integrazione dell'operazione R12 triturazione ai codici EER EER 020103, 020304, 020601, 020704, 030105, 030301, 030307, 030308, 040108, 040109, 040209, 040215, 040221, 040222, 070213, 070299, 070514, 070699, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 150203, 160103, 160119, 160216, 160304, 160306, 170201, 170203, 170604, 180109, 191201, 191204, 191207, 191212, 200101, 200110, 200111, 200132, 200138, 200139, 200201, 200302, 200307;
- 5.1.4 inserimento del codice EER 070514, 160306 e 191204 per sottoporlo alle operazioni di stoccaggio (R13, D15), selezione e cernita, pressatura e triturazione (R12, D13);
- 5.1.5 inserimento del codice EER 101103 per sottoporlo alle operazioni di stoccaggio (R13, D15), selezione e cernita, pressatura (R12, D13);
- 5.1.6 per i codici EER 180109 e 200132 l'operazione R12 triturazione è consentita solo ai fini della distruzione fiscale;
- 5.1.7 riorganizzazione logistica di alcune aree operative sotto alla tettoia.

### Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati.

L'attività prevede la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo o impianti terzi. I rifiuti sono rappresentati da rottami metallici, carta, legno, RAEE, imballaggi e vari altri tipi di rifiuti.

Si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi a 333/2011 - 715/2013 e l'ottenimento di End of Waste "caso per caso" sulla base delle linee guida "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06" (Linee Guida SNPA 41/2022) descritte nel capito 7 del presente Allegato tecnico.

Il rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici.

Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature (tritratore) che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

Attrezzature utilizzate:

- n. 1 pesa a ponte da 80
  - n. 1 pesa elettronica a piastra da 3 t
  - n. 1 semovente con benna a polipo
  - n. 1 escavatore cingolato con benna, cesoia, pinza, intercambiabili
  - n. 1 cesoia a cocodrillo amovibile
  - n. 1 pressa
  - n. 3 carrelli elevatori
  - n. 1 tritratore mobile
- vari utensili (trapani, avvitatori, martelli, ecc.).

#### 5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

- 5.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, con avvio a recupero entro 6 mesi: 680 mc;
- 5.2.2 deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi in ingresso: 304 mc;
- 5.2.3 messa in riserva [R13] rifiuti pericolosi in ingresso: 70 mc ;  
- derivanti dall'attività di trattamento:
- 5.2.4 messa in riserva [R13] rifiuti non pericolosi, con avvio a recupero entro 6 mesi: 306 mc;
- 5.2.5 deposito preliminare [D15] rifiuti non pericolosi: 90 mc
- 5.2.6 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in attesa di dichiarazione di conformità ai sensi dei Regolamenti Comunitari 333/2011 e 715/2013: 887 mc;

#### 5.3 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R4, R12, D13: **19.900 t/a** pari a **79,6 t/g** di media e fino ad un massimo di 238,8 t/g;

#### 5.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati

secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R4	D15	D13
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 anche triturazione	X	X		X	X
020110	rifiuti metallici		X	X	X		
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione		X			X	
020302	rifiuti legati all'impiego di conservanti		X			X	
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		X			X	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 anche triturazione	X	X		X	
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X			X	
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		X			X	
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti		X			X	
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazioni	R12 anche triturazione	X	X		X	
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X			X	
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 anche triturazione	X	X		X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12 anche triturazione	X	X		X	X
030301	scarti di corteccia e legno	R12 anche triturazione	X	X		X	
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)		X	X		X	
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta		X			X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R12 anche triturazione	X	X		X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R12 anche triturazione	X	X			
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310		X			X	
040105	liquido di concia non contenente cromo		X			X	
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		X			X	
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		X			X	
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	R12 anche triturazione	X	X		X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12 anche triturazione	X	X		X	X
040209	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R12 anche triturazione	X	X		X	X
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	R12 anche triturazione	X	X		X	X
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216		X	X		X	
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219		X			X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	R12 anche triturazione	X	X		X	X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	R12 anche triturazione	X	X		X	X
050103*	morchie da fondi di serbatoi		X				
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109		X			X	
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X			X	
050117	Bitume		X			X	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X				
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e		X			X	X



Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R4	D15	D13
	060313						
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502		X			X	X
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903		X			X	
070213	rifiuti plastici	R12 anche triturazione	X	X		X	X
070299	rifiuti non altrimenti specificati altrimenti	limitatamente a scaglie di alcool polivinilico, polveri di buffing e cascame di tessuto/non tessuto, pannelli sportelli auto R12 anche triturazione	X	X		X	X
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311		X			X	
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511		X			X	
070514	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	R12 anche triturazione	X	X		X	X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611		X			X	
070699	rifiuti non specificati altrimenti	(limitatamente a saponi e cosmetici) R12 anche triturazione	X	X		X	X
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070 11		X			X	
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080 11		X	X		X	
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115		X			X	
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117		X			X	
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119		X			X	
080201	polveri di scarti di rivestimenti		X			X	
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro		X			X	
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X			X	
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314		X			X	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		X			X	
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409		X	X		X	
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415		X			X	
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa		X				
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		X				
090104*	soluzioni di fissaggio		X				
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore		X				
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici		X				
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		X	X		X	X
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X			X	
100102	ceneri leggere di carbone		X			X	
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100104		X			X	
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116		X			X	

Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R4	D15	D13
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120		X			X	
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X			X	
100202	scorie non trattate		X			X	
100210	scaglie di laminazione		X	X	X	X	
100215	altri fanghi e residui di filtrazione		X			X	
100305	rifiuti di allumina		X	X			
100601	scorie della produzione primaria e secondaria		X			X	
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X			X	
100701	scorie della produzione primaria e secondaria		X			X	
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X			X	
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X			X	
100704	altre polveri e particolato		X			X	
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X			X	
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707		X			X	
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905		X			X	
101003	scorie di fusione		X			X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007		X			X	
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro		X	X		X	X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X			X	
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X			X	
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109		X			X	
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 100111		X			X	
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113		X			X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi		X	X	X	X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X	X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	X	X	X	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X			X	
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		X				
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		X				
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni		X				
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		X				
120113	rifiuti di saldatura		X			X	X
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X			X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X	X		X	X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		X	X	X	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	(cascami di lavorazione), rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe (cascami di lavorazione)	X	X	X	X	X
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici		X				
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		X				
130113*	altri oli per circuiti idraulici		X				



Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R4	D15	D13
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		X				
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione		X				
130207*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili		X				
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		X				
130306*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01		X				
130307*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati		X				
130308*	oli sintetici isolanti e oli termovettori		X				
130309*	oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili		X				
130310*	altri oli isolanti e oli termovettori		X				
130701*	olio combustibile e carburante diesel		X				
130702*	Benzina		X				
130703*	altri carburanti (comprese le miscele		X				
130802*	altre emulsioni		X				
150101	imballaggi di carta e cartone	R12 anche triturazione	X	X			
150102	imballaggi di plastica	R12 anche triturazione	X	X			
150103	imballaggi in legno	R12 anche triturazione	X	X			
150104	imballaggi metallici		X	X	X		
150105	imballaggi compositi	R12 anche triturazione	X	X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	R12 anche triturazione	X	X	X	X	X
150107	imballaggi di vetro		X	X			
150109	imballaggi in materia tessile	R12 anche triturazione	X	X		X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X				
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X				
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12 anche triturazione	X	X		X	X
160103	pneumatici fuori uso	R12 anche triturazione	X	X		X	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		X	X	X		
160107*	filtri dell'olio		X				
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		X			X	
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14		X			X	
160116	serbatoi per gas liquefatto		X	X	X		
160117	metalli ferrosi		X	X	X		
160118	metalli non ferrosi		X	X	X		
160119	Plastica	R12 anche triturazione	X	X			
160120	vetro		X	X			
160122	componenti non specificati altrimenti		X	X	X	X	X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ( 1 ) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12		X				
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		X	X			
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X				
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R12 anche triturazione	X	X	X	X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R12 anche triturazione	X	X		X	X
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12 anche triturazione	X	X		X	X
160505	gas in contenitori in pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504		X			X	
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 16 05 08		X			X	
160601*	batterie al piombo		X				

Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R4	D15	D13
160602*	batterie al nichel cadmio		X				
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		X			X	
160605	altre batterie e accumulatori		X			X	
160708*	rifiuti contenenti oli		X				
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)		X				
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X			X	
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)		X			X	
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001		X			X	
170103	mattonelle e ceramiche		X			X	
170201	Legno	R12 anche triturazione	X	X			
170202	Vetro		X	X			
170203	Plastica	R12 anche triturazione	X	X		X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		X			X	
170401	rame, bronzo, ottone		X	X	X		
170402	alluminio		X	X	X		
170405	ferro e acciaio		X	X	X		
170407	metalli misti		X	X	X		
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X				
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X				
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X	X	X		
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X				
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		X			X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		X			X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R12 anche triturazione	X	X		X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801		X			X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		X			X	
180101	oggetti da taglio (eccetto 180103)		X			X	
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103) - limitatamente a denti estratti dai dentisti		X			X	
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)		X			X	
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		X			X	
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	R12 anche triturazione limitatamente alla distruzione fiscale	X	X		X	
180201	oggetti da taglio (eccetto 180202)		X			X	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		X			X	
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05		X			X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X		
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		X			X	
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X	X	X	X	X
190401	rifiuti vetrificati		X	X		X	X
190801	Residui di vagliatura		X	X		X	X
190802	rifiuti da dissabbiamento		X	X		X	X

Codice	Descrizione	Note	Operazioni				
			R13	R12	R4	D15	D13
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X			X	
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811		X			X	
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X			X	
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		X	X		X	X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X			X	
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X			X	
190904	carbone attivo esaurito		X			X	
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite		X			X	
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X			X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X	X	X
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03		X	X		X	
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X			X	
191201	carta e cartone	R12 anche triturazione	X	X		X	X
191202	metalli ferrosi		X	X	X	X	X
191203	metalli non ferrosi		X	X	X		
191204	Plastica e gomma	R12 anche triturazione	X	X		X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12 anche triturazione	X	X		X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12 anche triturazione	X	X	X	X	X
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X			X	
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 0		X			X	
191308	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307		X			X	
200101	carta e cartone	R12 anche triturazione	X	X			
200102	Vetro		X	X			
200110	Abbigliamento	R12 anche triturazione	X	X		X	X
200111	Prodotti tessili	R12 anche triturazione	X	X		X	X
200113*	Solventi		X				
200114*	Acidi		X				
200115*	Sostanze alcaline		X				
200117*	Prodotti fotochimici		X				
200119*	Pesticidi		X				
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X				
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		X				
200125	oli e grassi commestibili		X			X	
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		X				
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		X				
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27		X	X		X	
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		X			X	
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R12 anche triturazione limitatamente alla distruzione fiscale	X	X		X	
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		X				
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133		X			X	

Codice	Descrizione	Note	Operazioni					
			R13	R12	R4	D15	D13	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		X					
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		X	X				
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12 anche triturazione	X	X				
200139	Plastica	R12 anche triturazione	X	X		X		
200140	Metalli		X	X	X	X		
200201	rifiuti biodegradabili (limitatamente a potature e sfalci)	R12 anche triturazione	X	X		X	X	
200202	terra e roccia		X			X		
200302	rifiuti dei mercati (limitatamente a contenitori in plastica e/o legno)	R12 anche triturazione	X	X		X	X	
200303	residui della pulizia stradale		X			X		
200307	rifiuti ingombranti	R12 anche triturazione	X	X		X	X	
<b>Codici oggetto di End of Waste "caso per caso" (capitolo 7 del presente Allegato)</b>								
170403	piombo	EoW piombo	X	X	X			
170404	zinco	EoW zinco	X	X	X			
170406	stagno	EoW stagno	X	X	X			
170407	metalli misti	EoW piombo, zinco, stagno	X	X	X			
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	EoW piombo, zinco, stagno	X	X	X	X		
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	EoW piombo, zinco, stagno	X	X	X	X	X	
150104	imballaggi metallici	EoW piombo, zinco, stagno	X	X	X			
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	EoW piombo, zinco, stagno	X	X	X	X	X	
191203	metalli non ferrosi	EoW piombo, zinco, stagno	X	X	X			
200140	Metalli	EoW piombo, zinco, stagno	X	X	X	X		

## 6. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre ad operazioni preliminari al recupero presso l'impianto e presso impianti terzi.

Presso l'impianto sono implementate le attività di triturazione anche a fini di distruzione fiscale.

Presso l'impianto i rifiuti sono sottoposti ad operazioni di:

**R12 / D13** - prevede eventuale selezione, cernita e riduzione volumetrica (anche mediante pressatura), ricondizionamento del carico svolte sulle tipologie di rifiuti per i quali l'impianto non è attrezzato ad effettuare il recupero definitivo con produzione di end of waste.

Per i codici 020104, 020304, 020601, 020704, 030105, 030301, 030307, 030308, 040108, 040109, 040209, 040215, 040221, 040222, 070213, 070299, 070514, 070699, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150109, 150203, 160103, 160119, 160216, 160304, 160306, 170201, 170203, 170604, 180109, 191201, 191204, 191207, 191212, 200101, 200110, 200111, 200132, 200138, 200139, 200201, 200302, 200307 è autorizzata anche l'operazione di triturazione.

La triturazione ai fini di distruzione fiscale è prevista sui codici EER: 020304, 020601, 020704, 040222, 070213, 070514, 070699, 160216, 160304, 160306, 180109, 200101, 200110, 200111, 200132, 200139.

**R4 - prevede l'ottenimento E.O.W. conformi a 333/2011 - 715/2013:**

- sui rifiuti metallici di ferro acciaio, alluminio, e leghe di alluminio per l'ottenimento di EoW conformi al Regolamento Comunitario 331/2011;
- sui rifiuti di rame per l'ottenimento di EoW conformi al Regolamento Comunitario 715/2013

Per i RAEE è prevista l'operazione R12 consistente in una messa in sicurezza, intesa come l'insieme delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le successive operazioni di recupero (rimozione di eventuali batterie ed accumulatori, cartucce del toner, cavi esterni, schede elettroniche e di tutti i componenti previsti dal punto a) dell'Allegato VII al D.Lgs. 49/2014 eventualmente presenti nei RAEE da trattare).

Non si effettuano operazioni su altre parti e/o componenti, con particolare riferimento a quelle che possono contenere liquidi e/o gas e/o altre sostanze pericolose. Le frazioni separate vengono stoccate nelle rispettive aree di messa in riserva e/o avviate al recupero.

Sui RAEE bonificati si procede poi con le ulteriori operazioni di recupero, da intendersi come l'insieme delle attività di controllo visivo, smontaggio di componenti, selezione e cernita, a fronte delle quali si ottengono componenti (suddivisi per qualità e categorie merceologiche) da avviare al recupero presso impianti terzi autorizzati.

Sui RAEE oggetto di distruzione fiscale è prevista l'attività di triturazione.

**7. PRESSO L'IMPIANTO SI OTTENGONO END OF WASTE "CASO PER CASO"**

Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNAPA (41/2022), recante - "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso":

L'istanza di EoW caso per caso rientra nella seguente casistica/che.

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	<b>DM 5/02/ 98 - Tipologia 3.2</b> <b>170403 - Piombo</b> <b>170404 - Stagno</b> <b>170406 - Zinco</b>
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una <b>quantità massima recuperabile diversa</b> (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	<b>120103 - ottenimento di piombo, stagno, zinco</b> <b>120104 - ottenimento di piombo, stagno, zinco</b> <b>150104 - ottenimento di piombo, stagno, zinco</b> <b>170407 - ottenimento di piombo, stagno, zinco</b> <b>191002 - ottenimento di piombo, stagno, zinco</b> <b>191203 - ottenimento di piombo, stagno, zinco</b> <b>200140 - ottenimento di piombo, stagno, zinco</b>

I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate.

**R4 - prevede l'ottenimento E.O.W. "caso per caso" di Piombo, Stagno e Zinco sulla base "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 6/02/2020 (Linee Guida SNPA 23/2020)" e smi conformi al DM 5.02.98, tipologia 3.2.**

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpaca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

L'attività di recupero consiste nella riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
- Per l'ottenimento di materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

Per le EoW la cui cessazione della qualifica di rifiuto rientra nelle tipologie 1 e 2 della tabella 4.3 delle "Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06", delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 6/02/2020 (Linee Guida SNPA 23/2020) si allega:

- Piano di gestione (allegato al provvedimento RG. 4478/2022 del 16/06/2022).

Dettagliati Criteri Specifici	
<i>e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</i>	Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021

## 8. RIFIUTI PRODOTTI

8.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X
150102	imballaggi in plastica	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15020	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X
160605	altre batterie e accumulatori	X	X
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

## 9. PRESSO L'IMPIANTO SI NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

## 10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

**10.1** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) e smaltimento (D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Planimetria generale dell'impianto e delle reti di scarico - Stato di progetto - Rif100, datata luglio 2021, rev02 giugno 2022*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

**10.2** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

**10.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

**10.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

**10.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili, limitatamente ai rifiuti identificati con EER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), stoccati provvisoriamente e separatamente nel Settore 9. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc. Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa deve inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero;

**10.4** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

**10.5** EoW caso per caso:

**10.5.1** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

**10.5.2** le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

**10.5.3** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso.

**10.5.4** la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

**10.6** EoW : i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;

### **CONTROLLO RADIOMETRICO**

**10.7** così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali

metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente;

- 10.8 la disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali;
- 10.9 l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, riportano anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;
- 10.10 le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del D.Lgs. 1010 del 31/07/2020;

#### **METALLI FERROSI E NON FERROSI**

- 10.11 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 10.12 la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 10.13 la Società potrà ritirare da terzi rottami metallici che hanno cessato la qualifica di rifiuti "End of Waste" a condizione che gli stessi vengano stoccati separatamente da quelli prodotti nell'impianto e che siano identificabili secondo quanto indicato dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;
- 10.14 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 10.15 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 10.16 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "EoW", nel rispetto di quanto autorizzato dal presente provvedimento e del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;

- 10.17** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 10.18** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 10.19** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e EoW, secondo quanto previsto dal presente provvedimento aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 10.20** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 10.20.1** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 10.20.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 10.20.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 10.20.4** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

## **RAEE**

- 10.21** per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal D.Lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare l'operazione di messa in riserva R13 e di cernita e disassemblaggio R12 e triturazione ai fini della distruzione fiscale;
- 10.22** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 10.23** l'impianto deve essere dotato di:
- 10.24** bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
  - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
  - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
  - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

**10.25** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

**10.26** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del D.Lgs. 49/2014, e in particolare:

**10.26.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

**10.27** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

**10.28** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

**10.29** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

**10.30** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

**10.31** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

## **PILE E ACCUMULATORI**

**10.32** per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal D.Lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:

**10.32.1** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

**10.32.2** deve essere garantita:

- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio;

**10.32.3** lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:

- le tipologie di rifiuti stoccati (EER);
- lo stato fisico;
- la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

**10.32.4** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

**10.32.5** l'impianto deve possedere e rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;

**10.32.6** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

**10.32.7** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;

**10.32.8** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;

**10.32.9** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

**10.32.10** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;

- 10.32.11 lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 10.32.12 devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 10.32.13 lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 10.32.14 nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 10.32.15 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura;
- 10.32.16 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 10.32.17 sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 10.32.18 i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 10.32.19 lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per tali sistemi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 10.32.20 le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 10.32.21 i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

## **INERTI**

### **10.33 Rifiuti in ingresso**

- 10.33.1 per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;

- 10.33.2** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita.;
- 10.34** i rifiuti di "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" (EER 170504), devono essere depositate in stoccaggio provvisorio in cumuli/cassoni separati in base al tipo e alla concentrazione dei contaminanti (aventi concentrazione non superiore ai limiti col. A - Tab. 1 - All. 5 - Parte Quarta - D.Lgs. 152/06, oppure con concentrazione non superiore ai limiti col. B). Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione;
- 10.35** i rifiuti con EER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006;
- 10.36** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- 10.37** deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;

#### **SANITARI**

- 10.38** i rifiuti sanitari dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del d.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" ed in particolare:
- 10.38.1** deve essere definita una procedura di controllo dei tempi di residenza in deposito dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; deve essere integrata la dotazione di dispositivi individuali di protezione (DPI) per i lavoratori coinvolti nello stoccaggio e/o gestione dei rifiuti sanitari e devono essere introdotte misure organizzative idonee a rendere effettivamente utilizzabili detti DPI;
- 10.38.2** in caso di rottura degli imballi dovranno essere messe in atto le procedure di gestione relative alla rottura contenitori con o senza sversamenti e di piano di pulizia e disinfezione comprensivo di monitoraggio degli agenti infestanti;
- 10.38.3** deve essere previsto un registro di impianto sul quale annotare le operazioni periodiche di disinfezione delle aree di stoccaggio e gli interventi eseguiti in caso di rottura degli imballi;
- 10.38.4** in caso di aggiornamento delle procedure sopraindicate, le stesse dovranno essere immediatamente adottate e tenute presso l'impianto a disposizione del personale in servizio presso lo stesso ed agli Enti ed Organi tecnici di controllo;
- 10.39** i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e sanitari non pericolosi di cui al precedente punto, in uscita dal centro, devono essere destinati direttamente ad impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero definitivo senza ulteriori passaggi in altri siti di stoccaggio provvisorio o trattamento;
- 10.40** le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
- 10.41** per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;

**10.42** il deposito preliminare dei medesimi non deve superare i cinque giorni. Tale durata massima non è derogabile, fatto salvo il caso in cui l'impresa si doti di sistemi di refrigerazione. In tal caso la durata dello stoccaggio potrà essere estesa solo a seguito dell'approvazione da parte dell'autorità competente;

#### **VARIE**

**10.43** i serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;

**10.44** qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

**10.45** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;

**10.46** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

**10.47** qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, gli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico, che garantiscano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti con appositi sistemi di copertura;

**10.48** per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

**10.49** deve essere costituito, e mantenuto in stato di efficienza, un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;

**10.50** dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;

**10.51** le carcasse di veicoli a motore in ingresso dall'impianto, identificate con il EER 160106, possono essere accettate, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedano le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

**10.52** laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:

- 10.52.1** da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- 10.52.2** da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- 10.52.3** da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 10.53** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 10.54** il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 10.55** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);
- 10.56** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei EER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.S.L. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;
- 10.57** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.S.L. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal D.Lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;
- 10.58** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.S.L. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;
- 10.59** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 10.60** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 10.61** lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (EER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopraccitate operazioni;
- 10.62** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

- 10.63** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 10.64** deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;
- 10.65** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. N. 12b2/2018-016357 area o.s.p.i.), della Prefettura di Milano - ufficio territoriale di governo e la predisposizione del piano di emergenza come stabilito dal decreto sicurezza convertito in legge n. 132/2018 e sulla scorta delle linee guida emesse dal d.p.c.m del 31/08/2021.

## 11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

Si rimanda all'Estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al provvedimento RG. 4478/2022 del 16/06/2022 che contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI  
*Arch. Laura Delia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152  
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(\*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il/La sottoscritto/a		nato/a		( )
il	C.F.	di cittadinanza		
residente a	( )	in	n.	
in qualità di				
dell'Impresa		CF/P.IVA		
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
Impianto di produzione				
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti				n.
rilasciata in data		da		

### **DICHIARA CHE**

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata \_\_\_\_\_;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: \_\_\_\_\_; t: \_\_\_\_\_;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: \_\_\_\_\_;

### **DICHIARA INOLTRE**

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

## ALLEGA

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

---

(luogo)

---

(data)

---

(firma leggibile)

*Nota: La presente dichiarazione va utilizzata qualora non siano già stati definiti modelli alternativi dalla regolamentazione nazionale o comunitaria in materia.*

